

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1517

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE MITA)

dal Ministro dell'Interno

(GAVA)

e dal Ministro del Tesoro

(AMATO)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(FANFANI)

col Ministro delle Finanze

(COLOMBO)

e col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(BATTAGLIA)

(V. Stampato Camera n. 3407)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 12 gennaio 1989

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 16 gennaio 1989*

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28
novembre 1988, n. 511, recante disposizioni urgenti in materia
di finanza regionale e locale**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, recante disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 luglio 1988, n. 304, e 27 settembre 1988, n. 416.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 28 NOVEMBRE 1988, N. 511

All'articolo 6, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le esenzioni vigenti per l'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica non si estendono alle addizionali di cui al comma 2; sono tuttavia esenti i consumi per l'illuminazione pubblica e per l'esercizio delle attività di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica».

L'articolo 9 è soppresso.

L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Art. 10 - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, sono estese a tutti gli enti soggetti alle disposizioni in materia di contabilità pubblica.

2. Il termine del 31 ottobre 1988, previsto dall'articolo 9 del citato decreto-legge n. 70 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 154 del 1988, è prorogato al 30 giugno 1989.

3. I periodi di imposta cui si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 70 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 154 del 1988, sono quelli chiusi anteriormente al 1° gennaio 1989.

4. I terzi nei confronti dei quali gli enti di cui al comma 1 effettuano la rivalsa possono portare in detrazione i relativi importi nel periodo di imposta nel corso del quale la rivalsa è stata effettuata.

5. All'articolo 109 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“4-bis. Per gli enti soggetti alle disposizioni in materia di contabilità pubblica, la contabilità unica di cui al comma 3 si intende realizzata nell'ambito della contabilità pubblica tenuta a norma di legge dagli stessi enti”».

Decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29 novembre 1988.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 novembre 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno e del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

TITOLO I

FINANZIAMENTI INTEGRATIVI PER IL SETTORE REGIONALE

Articolo 1.

1. Per l'anno 1988, fermo restando quanto disposto dall'articolo 29, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è elevata al 20,66 per cento la quota indicata alla lettera a) dell'articolo 8, comma primo, della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Articolo 2.

1. Per l'anno 1988, le somme spettanti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, corrisposte dal Ministero del

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

TITOLO I

FINANZIAMENTI INTEGRATIVI PER IL SETTORE REGIONALE

Articolo 1.

Identico.

Articolo 2.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

tesoro ai sensi dell'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, dell'articolo 103 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, dell'articolo 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, e dell'articolo 3 della legge 22 maggio 1978, n. 194, vengono assegnate maggiorando del 4 per cento le corrispondenti quote trasferite nell'anno 1987.

TITOLO II

FINANZIAMENTI INTEGRATIVI PER IL SETTORE LOCALE E DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 3.

1. L'integrazione, prevista dall'articolo 29 della legge 11 marzo 1988, n. 67, dei trasferimenti statali disposti dal decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, è così ripartita:

a) lire 36,6 miliardi in aumento della quota di lire 229 miliardi del fondo perequativo per le province per il 1988, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), dello stesso decreto-legge;

b) lire 1.110,6 miliardi in aumento della quota di lire 367,2 miliardi del fondo perequativo per i comuni per il 1988, di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), punto 1, dello stesso decreto-legge;

c) lire 28,8 miliardi in aumento della quota di lire 31,2 miliardi del fondo ordinario per il finanziamento delle comunità montane per il 1988, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), dello stesso decreto-legge;

d) lire 143 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989 in aumento del fondo di lire 20 miliardi per lo sviluppo degli investimenti delle comunità montane per il concorso dello Stato sui mutui contratti nel 1987, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), dello stesso decreto-legge; lire 20,271 miliardi per la costituzione del fondo per lo sviluppo degli investimenti delle comunità montane per il 1989, allo scopo di attribuire il concorso statale sui mutui contratti nell'anno 1988, per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 8 dello stesso decreto-legge;

e) lire 1 miliardo in aumento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 5, dello stesso decreto-legge;

f) lire 930 milioni per gli anni 1988 e 1989, di cui lire 810 milioni per i comuni e lire 120 milioni per le province, in aumento del fondo di lire 1.050 miliardi per lo sviluppo degli investimenti dei comuni e delle province per il concorso dello Stato sui mutui contratti nel 1987, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), dello stesso decreto-legge;

g) lire 2,3 miliardi per l'anno 1989, di cui lire 2 miliardi per i comuni e lire 300 milioni per le province, in aumento del fondo di lire 1.050 miliardi per lo sviluppo degli investimenti dei comuni e delle province per il concorso dello Stato sui mutui contratti nel 1988, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), dello stesso decreto-legge.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

TITOLO II

FINANZIAMENTI INTEGRATIVI PER IL SETTORE LOCALE
E DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 3. __

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 4.

1. Per l'anno 1988, la deliberazione del bilancio annuale di previsione dei comuni, delle province, dei loro consorzi e delle comunità montane è adottata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Per l'anno 1988, l'esercizio provvisorio del bilancio dei comuni, delle province, dei loro consorzi e delle comunità montane è autorizzato con deliberazione dei rispettivi consigli, per il tempo necessario all'espletamento di tutti gli adempimenti previsti dall'articolo 1-*quater* del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131.

Articolo 5.

1. Il rilascio di fidejussione, a favore di altri soggetti, a garanzia di operazioni di indebitamento è equiparato, per gli effetti di cui al quarto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43, al rilascio delle delegazioni di pagamento ai sensi dell'articolo 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FISCALI

Articolo 6.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le norme di cui ai commi (4), (5), (6), (7), (8), (8.1) e (8.2) dell'articolo 24 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e successive modificazioni ed integrazioni, sono sostituite dalle disposizioni di cui al presente articolo.

2. Per ogni chilowattora di consumo di energia elettrica è istituita una addizionale nelle seguenti misure:

a) lire 18 in favore dei comuni per qualsiasi applicazione nelle abitazioni, con esclusione delle forniture effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica dell'utente limitatamente al primo scaglione mensile di consumo, quale risulta fissato nelle tariffe vigenti adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi;

b) lire 6,5 in favore dei comuni e lire 11,5 in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 chilowattora di consumo al mese.

3. Le addizionali di cui al comma 2 si applicano a partire dalle fatturazioni, anche d'acconto, effettuate dalle imprese distributrici dopo la

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Articolo 4.

Identico.

Articolo 5.

Identico.

TITOLO III
DISPOSIZIONI FISCALI

Articolo 6.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

data di entrata in vigore del presente decreto e, per le imprese non distributrici di energia elettrica che presentano dichiarazioni di consumo agli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, dalla prima dichiarazione di consumo, anche di acconto, successiva alla predetta data.

4. Le esenzioni vigenti per l'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica non si estendono alle addizionali di cui al comma 2; sono tuttavia esenti i consumi per l'esercizio delle attività di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica.

5. Le addizionali di cui al comma 2 sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica e sono versate direttamente ai comuni e alle province nell'ambito del cui territorio sono ubicate le utenze, con esclusione di quelle sui consumi relativi a forniture con potenza impegnata superiore ai 200 chilowatt.

6. A valere sugli importi delle addizionali concernenti i consumi relativi a forniture con potenza impegnata non superiore a 200 chilowatt, possono essere disposte trattenute esclusivamente per rettifica di errori inerenti i precedenti versamenti già effettuati ai comuni ed alle province al medesimo titolo.

7. Le addizionali relative a forniture con potenza impegnata superiore a 200 chilowatt, nonché quelle relative alle imprese di cui al comma 3 non distributrici, sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica e sono versate in apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato a «Ministero del tesoro: somme da devolvere a favore dei comuni e delle province». Con decreto del Ministro del tesoro le somme affluite nel predetto conto corrente di tesoreria sono prelevate per essere iscritte nei competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per la successiva loro ripartizione tra i comuni e le province secondo criteri individuati dal Ministro dell'interno, sentite l'UPI e l'ANCI. Per i comuni e le province compresi nei territori delle province autonome di Trento e di Bolzano le somme da devolvere ai comuni ed alle province sono attribuite dal Ministero dell'interno alle province autonome per la ripartizione tra gli enti interessati.

Articolo 7.

1. Il limite stabilito dall'articolo 17 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, è elevato a lire 170 per la parte della tariffa relativa al servizio di fognatura.

2. La tariffa del canone o diritto per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque di rifiuto provenienti da insediamenti civili, di cui all'articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni, deliberata dagli enti gestori del servizio e vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è aumentata di lire 70 per la parte relativa al servizio di fognatura.

3. Gli enti gestori del servizio di fognatura applicano l'aumento previsto dai commi 1 e 2 a partire dalle fatturazioni effettuate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

4. Le esenzioni vigenti per l'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica non si estendono alle addizionali di cui al comma 2; sono tuttavia esenti i consumi per l'illuminazione pubblica e per l'esercizio delle attività di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica.

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. *Identico.*

Articolo 7.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

4. In deroga all'articolo 17, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e ai fini dell'applicazione dell'articolo 19 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, le tariffe degli acquedotti comunque gestiti dagli enti locali possono essere aumentate nell'anno 1988 fino ad assicurare la copertura del 100 per cento di tutti i costi di gestione.

Articolo 8.

1. Il rapporto di copertura del costo complessivo di erogazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni con il provento della tassa, da deliberare per l'anno 1987 in misura non inferiore al 40 per cento o per l'anno 1988 in misura non inferiore al 60 per cento entro i termini previsti dall'articolo 16 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, costituisce la minima copertura finanziaria che gli aumenti delle tariffe dovevano assicurare ai comuni. Restano pertanto valide ed efficaci le deliberazioni adottate dai consigli comunali entro i termini stabiliti dal citato articolo 16, con le quali si è inteso assicurare al comune un rapporto di copertura dei costi superiore a quello minimo obbligatorio, prescritto dalla norma sopra richiamata.

2. All'articolo 10-*bis* del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-*bis*. Sono esclusi da tale classificazione i locali destinati ad abitazione del conduttore e/o proprietario del fondo ed ogni altro destinato ad uso abitativo, i rifiuti dei quali restano classificati, ad ogni effetto di legge, rifiuti urbani interni».

3. La pena pecuniaria prevista al comma 3 dell'articolo 23 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, non è dovuta nel caso in cui il contribuente, al momento del versamento, abbia corrisposto per intero la sovraimposta dovuta.

Articolo 9.

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 23 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, è inserito il seguente:

«4-*bis*. La quota di contributo previdenziale obbligatoria a carico del personale in servizio alla data del 27 settembre 1988 viene iscritta a ruolo dall'INADEL e dallo stesso riscossa, nei confronti degli enti soggetti, in dieci rate semestrali decorrenti dal 1° gennaio 1989, senza alcun carico di interessi ed altro onere. Gli enti recuperano i contributi predetti, fatte salve le somme già versate dagli stessi alla data del 26 novembre 1988, mediante ritenute sulle retribuzioni ripartite in ventiquattro quote uguali, decorrenti dal 1°

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Articolo 8.

Identico.

Articolo 9.

Soppresso.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

gennaio 1989, senza carico di interessi od altri oneri. Per i dipendenti che cessano dal servizio prima del termine della rateazione di cui al presente comma l'ente comunica all'INADEL, nel trasmettere la pratica per la liquidazione del premio di fine servizio, il credito residuo, che viene trattenuto sull'importo del premio predetto e rimborsato dall'INADEL all'ente».

Articolo 10.

1. I termini differiti al 31 ottobre 1988 dall'articolo 9 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazione, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, sono ulteriormente differiti al 30 aprile 1989. Le disposizioni, contenute nello stesso articolo 9, si applicano anche alle aziende del turismo o, ove istituite, alle aziende di promozione turistica, nonchè alle fondazioni ed enti morali di carattere artistico e culturale. Le stesse disposizioni hanno efficacia anche per gli accertamenti definitivi.

Articolo 11.

1. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 2 del presente decreto, pari a lire 552.683.000.000 per l'anno 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando quota parte dello specifico accantonamento «Interventi a favore della finanza regionale».

2. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 3 del presente decreto, pari a lire 1.178.073.000.000 per l'anno 1988, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 6873 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Articolo 10.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, sono estese a tutti gli enti soggetti alle disposizioni in materia di contabilità pubblica.

2. Il termine del 31 ottobre 1988, previsto dall'articolo 9 del citato decreto-legge n. 70 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 154 del 1988, è prorogato al 30 giugno 1989.

3. I periodi di imposta cui si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 70 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 154 del 1988, sono quelli chiusi anteriormente al 1° gennaio 1989.

4. I terzi nei confronti dei quali gli enti di cui al comma 1 effettuano la rivalsa possono portare in detrazione i relativi importi nel periodo di imposta nel corso del quale la rivalsa è stata effettuata.

5. All'articolo 109 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Per gli enti soggetti alle disposizioni in materia di contabilità pubblica, la contabilità unica di cui al comma 3 si intende realizzata nell'ambito della contabilità pubblica tenuta a norma di legge dagli stessi enti».

Articolo 11.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 12.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 novembre 1988.

COSSIGA

DE MITA - GAVA - AMATO - FANFANI -
COLOMBO - BATTAGLIA

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)